



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOCCI, LO GIUDICE e SPOSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2017

Norme volte ad istituire la Soprintendenza generale di Roma

ONOREVOLI SENATORI. – Il seguente disegno di legge si fonda su un principio molto semplice: Roma è un bene culturale in quanto città, cioè in quanto sistema unitario di reperti, monumenti, espressioni artistiche, ma anche di case, palazzi, chiese, strade, acquedotti, parchi, campagne e paesaggi, in *intra moenia* ed *extra moenia*. Il suo carattere di sistema è per lo più celebrato in maniera retorica ed è spesso dimenticato nella pratica. Il presente testo ne trae invece le conseguenze proponendo due innovazioni legislative: un piano paesaggistico per l'intera città compresa nel confine comunale; l'istituzione di una «grande Soprintendenza» che nello stesso territorio unifica tutte le competenze archeologiche, architettoniche, storico-artistiche, museali e paesaggistiche oggi disperse nelle più disparate strutture ministeriali. Il disegno di legge si iscrive tra le leggi di attuazione delle norme costituzionali, come, ad esempio, il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e la legge 5 maggio 2009, n. 42, rispettivamente attuative dell'articolo 9 e dell'articolo 114 della Costituzione.

Occorre segnalare che la legge 5 maggio 2009, n. 42, ha riconosciuto la specialità di Roma nella definizione delle politiche sui beni culturali, rinviando la disciplina delle relative procedure al capo II del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Purtroppo questo testo è stato scritto senza una chiara definizione della funzione di capitale culturale. Conseguentemente si è ridotto a una mera elencazione di commissioni e di comunicazioni tra Stato e comune di Roma che

non hanno prodotto alcun effetto tangibile. Può essere considerato un caso esemplare di «legislazione spensierata», vale a dire un attivismo normativo privo di idee e contenuti. Si propone quindi di superare lo *status quo* con il provvedimento in esame, che muove, al contrario, da un ambizioso progetto di Roma come capitale culturale.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene una solenne dichiarazione di preminenza dei beni culturali sopra ogni altro obiettivo del governo del territorio. In tale prospettiva il consumo zero di suolo non resta soltanto uno *slogan*, ma diventa una regola di trasformazione che impedisce ulteriori edificazioni nell'Agro romano e consente di modificare solo la città esistente, secondo le norme del piano paesaggistico che prevale su tutti gli strumenti urbanistici. La tutela non riguarda più le singole aree o i singoli immobili, ma viene estesa alla città intesa come sistema culturale. La rete dei beni culturali diventa la cornice, l'invariante e il vincolo per la pianificazione territoriale.

Il piano paesaggistico è elaborato, adottato e controllato dalla Soprintendenza generale di Roma. In coerenza tra gli obiettivi e gli strumenti, alla concezione unitaria del patrimonio culturale corrisponde un'istituzione unitaria preposta alla tutela.

La nuova istituzione è definita sulla base di quattro caratteri fondamentali: è sovrana, in quanto dotata di competenze esclusive nel proprio settore disciplinare; è autonoma, poiché indipendente dal potere politico e fondata su competenze storico-scientifiche; è trasparente, perché rende conto dei risultati alle istituzioni, al mondo culturale, nonché

ai cittadini di Roma, d'Italia e del mondo intero; è prestigiosa, giacché autorevole e credibile nella cura del patrimonio storico e dei beni comuni.

La Soprintendenza integra tutte le funzioni di tutela del patrimonio e dispone di una competenza esclusiva nel proprio territorio. Le diverse specializzazioni - archeologiche, architettoniche, storico-artistiche e paesaggistiche - non solo non vengono disperse ma sono organizzate in apposite Soprintendenze di comparto, all'interno di una grande istituzione della tutela. L'integrazione delle funzioni si accompagna alla molteplicità professionale e scientifica.

Tutto ciò ricomponne la grave frammentazione funzionale e territoriale che ha pericolosamente indebolito la tutela dei beni culturali nella Capitale. La separazione dei musei dalle Soprintendenze ha determinato gravi inefficienze operative e soprattutto ha reciso una relazione viva tra la fruizione e la conoscenza dei beni, tra le esposizioni e gli scavi, tra i reperti e il contesto storico-urbanistico. È una frattura che potrebbe essere sopportata in tante parti del mondo, tranne che in una città come Roma, così profondamente stratificata nelle diverse epoche storiche. La frattura territoriale, inoltre, è giunta ai limiti dell'assurdo: passeggiando dal centro verso l'*extra moenia* si incontra dapprima la competenza del Parco Fori-Colosseo; poi, a Porta Capena, entra in scena la Soprintendenza speciale; a Porta San Sebastiano, infine, interviene un'altra istituzione, il Parco dell'Appia, il quale convive nello stesso territorio con il parco di competenza regionale, senza dimenticare che sull'intero territorio permangono le competenze della Soprintendenza comunale. Si tratta di cinque differenti istituzioni che interagiscono disordinatamente nella gestione del patrimonio e impediscono la programmazione di interventi strategici, soprattutto per quanto riguarda il sistema archeologico-paesaggistico Fori-Appia, considerato un valore di inte-

resse metropolitano dalla cultura urbanistica romana.

La confusione di competenze ha determinato una grave destrutturazione della salvaguardia del patrimonio. Per di più, una recente sentenza del Consiglio di Stato ha affermato che l'attuale direttore del Parco del Colosseo svolge funzioni di natura organizzativa, di natura economica e solo «sporadicamente» legate alla tutela. Viene da domandarsi, allora, quale dirigente statale sia responsabile della tutela del monumento e dell'area archeologica più importanti al mondo.

Nessuno ha risposto finora al quesito. Impedire la disfatta della tutela della Roma antica è la principale motivazione del seguente testo. In positivo, il disegno di legge si propone non solo di riunire tutte le funzioni statali, ma anche di risolvere il vecchio problema del dualismo di competenze tra Stato e comune. Per certi versi la pluralità rappresenta una risorsa, tanto più se ha una radice storica nell'antica separazione tra beni cittadini e amministrazione pontificia. La soluzione qui proposta cerca tuttavia di approdare ad una sintesi equilibrata, garantendo al contempo la pluralità nella definizione dell'indirizzo politico e l'integrazione delle strutture tecnico-scientifiche.

Sicché, l'attuale Soprintendenza capitolina diventerebbe parte integrante della nuova istituzione, organizzata come una delle Soprintendenze di comparto. In tal modo sarebbe realizzabile uno stretto coordinamento tra tutela e ricerca. Potrebbero essere associati i servizi di fruizione, ad esempio con una bigliettazione unica per tutti i musei, sia statali che capitolini. Allo stesso tempo il sindaco manterrebbe il potere di nomina del soprintendente di comparto e parteciperebbe al consiglio di amministrazione della nuova istituzione. Il comune di Roma non perderebbe nessuna competenza amministrativa, anzi accrescerebbe il suo peso nella elaborazione dell'intera politica sui beni culturali.

La «grande Soprintendenza» è dotata di autonomia statutaria e regolamentare. I suoi organi possono adeguare le procedure e l'organizzazione alle peculiarità del patrimonio culturale romano, un *unicum* mondiale che non merita di essere ingabbiato in modelli amministrativi rigidi e standardizzati.

Lo statuto consente di regolare tutte le attività e costituisce una sorta di scudo normativo per difendere la Soprintendenza dalla bulimia normativa e dai ghiribizzi ministeriali che modificano a ritmi frenetici l'amministrazione dei beni culturali.

L'autonomia pone fine anche al cosiddetto *spoils system*, una pratica devastante che ha mortificato le competenze professionali nel campo della tutela dei beni culturali. Il Soprintendente generale viene scelto a livello internazionale mediante un concorso selettivo gestito da soggetti di alta professionalità. Si tratta di una vera procedura comparativa, diversa dal metodo in vigore che consente al Ministro di scegliere i direttori dei musei all'interno di una rosa composta da una commissione. Nel disegno di legge che si presenta, all'organo politico spetta solo il formale potere di nomina, giacché la selezione è riservata alle competenze tecniche. Diversamente, ove si sovrappongono i due processi, si realizza uno *spoils system* camuffato da concorso. È un trucco che rafforza il potere politico a discapito dell'autonomia professionale.

Occorre aggiungere che per garantire l'autonomia non bastano le norme, ma è necessario rafforzare il profilo culturale dell'istituzione. A tal fine, si propone di rilanciare l'attività di ricerca e di formazione degli operatori e dei dirigenti. L'autonomia si basa sull'autorevolezza del corpo professionale e sullo spirito del *civil servant*. I dipendenti devono essere formati dalla stessa struttura, sia attraverso l'attività di ricerca, sia per mezzo dello scambio professionale intergenerazionale. I dirigenti non devono essere soltanto dei capi, ma anche dei maestri per gli operatori più giovani. Solo in

questo modo si accrescono la competenza e l'autorevolezza di un corpo professionale.

Quando termina una storia si torna col pensiero all'inizio, non solo nelle vicende personali, ma persino nella vita istituzionale. All'inizio sono possibili tante strade, senonché prendendone una si scartano tutte le altre. Sono i sentieri interrotti che tornano di attualità quando la via principale ha mostrato un esito negativo. Nella politica dei beni culturali dei primi anni Novanta fu ignorata la proposta di Giulio Carlo Argan che intendeva ridurre la burocrazia ministeriale per rafforzare le competenze tecnico-scientifiche delle Soprintendenze.

Ebbene, si intende percorrere quel prestigioso sentiero interrotto come indirizzo fondamentale del presente disegno di legge. L'impostazione adottata risulta in controtendenza rispetto alla politica dei beni culturali, non solo attuale, ma degli ultimi venti anni. Anche in questo campo è ormai evidente il fallimento della cosiddetta «seconda Repubblica». È una storia ancora da scrivere, anche se molti elementi sono stati messi a fuoco nel libro di Carlo Pavolini «Eredità storica e democrazia». Eppure la vicenda era cominciata molto bene, soprattutto per merito del ministro Veltroni. La cultura è diventata in un certo periodo una priorità dell'agenda di governo. Negli anni successivi, però, la priorità politica ha smarrito il progetto e si è tramutata nel comando politico, il quale ha finito per coartare le competenze tecniche e scientifiche della tutela.

Lo schema normativo sulla Soprintendenza generale di Roma conclude una lunga riflessione scaturita dalla non positiva incidenza del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2017), su tutela e gestione del patrimonio culturale e paesaggistico nella Capitale. Come già accennato, l'attuale assetto organizzativo disloca competenze e attribuzioni in molteplici strutture su un territorio che costituisce, in modo uni-

tario, un *continuum* archeologico ed un ineguagliabile complesso di beni artistici e storici quale sintesi dell'evoluzione di Roma *ab urbe condita* fino ai giorni nostri. La pluralità di uffici e strutture nei quali il territorio è stato parcellizzato è sicuro viatico per una confusione di ruoli e di competenze, con implicazioni scoraggianti per la tutela e la gestione. Di tali preoccupazioni il proponente si è reso interprete in un intervento pubblico il 10 marzo 2017, nell'ambito di un seminario promosso in collaborazione con l'associazione «Ranuccio Bianchi Bandinelli». In quel contesto è maturata l'idea di utilizzare la nozione di Soprintendenza olistica reintrodotta nell'ordinamento nelle ultime *tranches* del già citato decreto.

La Soprintendenza olistica, di per sé, replica l'esperienza infelice della Regione siciliana e si è rivelata infelice anche per le strutture ministeriali in sede applicativa, poiché l'intento perseguito si limita ad organizzare le diverse competenze relative ai beni culturali in strutture solo apparentemente unitarie: una specie di giustapposizione irrazionale di uffici nella prospettiva di una astratta e presunta semplificazione. Tutto questo senza tenere conto delle specificità e particolarità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze e della compresenza, in quell'ambito, di altre strutture (poli museali e musei autonomi) rispetto alle quali si è infranta l'unità della tutela che era vanto del nostro sistema.

Ben diversa è la funzione (e la necessità) di una organizzazione unitaria quando il complesso di beni da tutelare e gestire si colloca, come è per Roma Capitale, in un contesto unico connotato da valori storici, artistici, archeologici e religiosi di eccezionale rilevanza e annoverato tra i siti UNESCO. Come è noto tale inserimento funge solo da presupposto per una specifica disciplina di tutela e gestione, secondo le scelte normative dello Stato di appartenenza. L'intento è di dare risposta anche a questa specifica natura del patrimonio culturale ca-

pitolino. Alla unicità fenomenica di Roma Capitale non può che corrispondere unicità del modello organizzativo per la tutela e la gestione di quel complesso culturale e paesaggistico.

Il riferimento alla Soprintendenza olistica o unica va perciò ricondotto non tanto all'istituto delineato dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, bensì a quello di competenza generale in funzione della specificità e specialità del patrimonio e del suo territorio. Anche se molto diversa per natura, ambito e funzioni può accostarsi alla presente proposta, per l'impegno a gestire una realtà culturale unitaria, l'idea fondante della «Stiftung Preußischer Kulturbesitz» (Fondazione del patrimonio culturale prussiano).

La genesi del provvedimento non si riduce, tuttavia, a quella peculiare esigenza. Una equilibrata e serena disamina del testo di matrice ministeriale ne rivela quasi *ictu oculi* la concezione dirigista e centralista unita all'adesione ad un modello para mercantile, che assegna a musei e luoghi della cultura la missione di «fare cassa». In questa prospettiva si sono affidati i maggiori musei italiani a professionisti esterni in funzione della loro asserita capacità manageriale. I risultati, nonostante i roboanti annunci sull'aumento del numero dei visitatori e degli introiti, registrano un andamento solo proporzionale all'ingresso in Italia di un maggior numero di turisti. Sicché, il fallimento dell'obiettivo di autofinanziamento dei musei stessi ha indotto il Ministero a destinare a quelle strutture sproporzionati contributi finanziari, a discapito di altre pressanti istanze. Si aggiunga, infine, che, per quanto riguarda la qualità dell'offerta culturale, tali risultati appaiono in diversi casi di livello modesto.

Inoltre, preme ancora sottolineare la rispondenza dell'approccio dell'intervento ministeriale ad un modello largamente superato, non solo perché dirigista, ma anche perché incentrato sulla singolarità delle varie

collezioni. L'offerta museale, in questa prospettiva, diviene una specie di *primum* logico, staccando gallerie, scavi e collezioni dai singoli contesti nei quali si trovano e si sono formati e con i quali continuano necessariamente ad interagire. Al fondo di quella concezione si intravede l'allontanarsi da una realtà sicuramente complessa per una schematica ed astratta riduzione del sistema ad offerta economico-museale.

L'istituzione della Soprintendenza generale di Roma si pone pertanto nella prospettiva di un superamento di quella antiquata e semplicistica concezione. L'esigenza primaria, infatti, è di porre al centro, del percorso dialettico prima e delle proposte poi, quella complessa realtà che non può essere irregimentata in una formula declinabile per qualsiasi altro territorio, specie in un contesto caratterizzato dalle peculiarità locali quale è, per la sua storia, il nostro Paese. Ciò vuol dire che ambiti territoriali diversi possono non essere regolati, per quanto concerne l'organizzazione e i rapporti tra i soggetti pubblici titolari di potestà nel campo culturale e paesaggistico, da identica disciplina, con il limite della unitaria e inderogabile difesa della tutela e della gestione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Ulteriore passaggio è costituito dalla necessità di superare, relativamente a questa materia, la sostanziale dicotomia di attribuzioni tra Stato e comuni. Anziché operare nella logica delle divisioni e delle rivendiche che generano confusione, incomprensioni e, in definitiva, perdite di tempo e di energie per la talora astiosa disputa sulla definizione dei confini di competenza, sembra utile e necessario (non solo beninteso nel campo dei beni culturali) individuare metodiche organizzative e discipline che assicurino la sinergia e la congruità dello sforzo comune di tutti i soggetti pubblici in campo rispetto al risultato individuato nella norma.

Le tematiche e le istanze qui considerate possono teoricamente ricevere molteplici risposte tutte astrattamente idonee. La peculiari-

rità romana consiglia di riversare alla Soprintendenza generale di Roma tutte le competenze e attribuzioni dello Stato, degli enti territoriali e di soggetti pubblici implicati. Il modello, fortemente unitario, è preordinato alla piena realizzazione dei valori presidiati dall'articolo 9 della Costituzione nell'*unicum* di Roma Capitale (articolo 1).

Per conseguire tali finalità, nonché per assicurare ampie economie di gestione e coerenza delle iniziative, utili queste ultime anche per l'offerta turistica, l'ente pubblico in questione diviene titolare in via esclusiva delle relative funzioni. Al contrario, le amministrazioni cedenti (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Roma Capitale) esercitano sulla nuova Soprintendenza poteri di alta vigilanza e di indirizzo generale sulla gestione (articolo 2). Il che, a ben vedere, riconduce l'attività del Ministero e del comune, liberati dalla preoccupazione organizzativa non sempre foriera di eccellenti scelte, alla più elevata funzione di alta amministrazione modulativa nel quadro delle diverse esigenze presenti nel panorama nazionale.

Il complesso delle attribuzioni è elencato nell'articolo 3, una delle norme centrali dell'intero schema. Il nuovo ente non esaurisce le sue funzioni nel semplice subentro in quelle prima assegnate agli enti di riferimento. Anche se ciò costituisce un indubbio miglioramento rispetto alla segmentazione di competenze in atto, la logica fondativa supera il concetto di mera integrazione attributiva per affidare importanti poteri pianificatori, progettuali e regolamentari, nonché di studio e ricerca, indispensabili per poter efficacemente operare sul patrimonio culturale e paesaggistico soggetto a continui e spesso obliqui attacchi.

La specialità di Roma impone, cioè, di non esaurire in profili meramente gestionali i compiti che scaturiscono da progettazione e regolamentazione di interventi e procedure atti a garantire la tutela e la valorizzazione

dei valori canonizzati nell'articolo 9 della Costituzione.

In questa prospettiva la redazione del piano paesaggistico e di quello archeologico e storico dei beni culturali da adottare previa intesa con la regione Lazio e Roma città metropolitana (articolo 3, comma 1, lettera c), e articolo 6) costituisce una rilevante trasformazione dei modelli sin qui considerati per l'assoluta prevalenza dell'impostazione tecnico-scientifica rispetto a valutazioni di più ampia discrezionalità amministrativa, come oggi avviene, pur con i limiti intrinseci stabiliti dal combinato disposto degli articoli 135 e 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sempre nell'articolo 3 si pone in risalto lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca e formazione sia all'interno del sistema Paese sia in ambito europeo, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e di ricerca.

È altresì evidente che il subentro nelle attribuzioni del Ministero e di Roma Capitale implica il trasferimento, giusta l'elenco contenuto nel successivo articolo 15, di tutti gli istituti, musei, scavi, parchi archeologici, ville e giardini, gallerie ed enti e organismi pubblici nella rete territoriale della Soprintendenza generale di Roma e la loro conseguente configurazione quali strutture di rete affidate a dirigenti di seconda fascia o a funzionari in ragione del minor rilievo delle stesse (articolo 8). Si crea così un articolato e organico complesso di istituti culturali, le cui attività si svolgono secondo una effettiva e diligente programmazione che può sfruttare al massimo il vincolo collaborativo tra organizzazioni consorelle. Ciò senza dimenticare le rilevanti economie di scala che tale gestione sicuramente determina, con vantaggi economici crescenti.

Gli organi della Soprintendenza generale di Roma sono definiti dall'articolo 4. La disciplina delle nomine dei componenti gli organi intende esaltarne al massimo l'alta qualificazione professionale. In questa logica

ben si comprende la peculiare metodica che impone per l'investitura delibere e provvedimenti al massimo livello governativo. L'ente pubblico è presieduto dal Soprintendente generale che accede alla carica previo il superamento di una difficilissima procedura selettiva. Compongono il consiglio di amministrazione otto personalità del mondo della cultura designate in numero di tre dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre da Roma Capitale, una dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e una dalla regione Lazio. È previsto altresì un comitato scientifico con funzioni consultive al quale è preposto un accademico dei Lincei. Completa l'elenco il collegio dei revisori. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'ente.

È ufficio degli articoli 5, 6 e 7 configurare con la maggiore completezza possibile l'ambito della potestà regolamentare e di atti generali conferita al nuovo ente e della sua stretta interconnessione con l'attività del medesimo. La Soprintendenza generale di Roma opera infatti sulla base di un piano triennale (articolo 5) che individua la scala di priorità degli impegni e ne programma la metodica di gestione nel variegato quadro delle prescrizioni regolamentari e pianificatorie contenute nei piani paesaggistico e archeologico e storico dei beni culturali (articolo 6). La funzione normativa non si esaurisce, tuttavia, in questi pur indispensabili provvedimenti. L'articolo 7, infatti, elenca tra gli altri lo statuto dell'ente (da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri), il piano di gestione del patrimonio UNESCO, oltre che una serie di regolamenti rivolti al miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento, oltre che all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza. Relativamente ai primi si rammenta come acquisti il massimo rilievo la potestà di modificare e ristrutturare in modo ade-

guato la rete territoriale, di proporre modelli innovativi in relazione alla domanda di cultura sul patrimonio culturale e paesaggistico di Roma Capitale, di ordinare in modo rigoroso e attento a premiare le professionalità interne la direzione degli istituti compresi nella medesima rete territoriale.

La struttura centrale della Soprintendenza generale è delineata nell'articolo 9. Essa è costituita dal Soprintendente generale e dai soprintendenti di comparto che operano presso la medesima struttura. Operano sul territorio e dipendono dalla Soprintendenza generale gli istituti della rete territoriale e i dirigenti ad essi preposti. Ciò implica una articolazione delle competenze affidata a previsioni regolamentari, con il limite della potestà di annullamento e revoca degli atti dei vari dirigenti ad opera del Soprintendente generale (articolo 10). Il comma 3 dell'articolo 10 si preoccupa di preservare per gli atti già di competenza dell'amministrazione periferica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soggetti a ricorso gerarchico, l'impugnabilità avanti lo stesso Ministero con ricorso gerarchico improprio attesa la modifica ordinamentale conseguente all'istituzione della Soprintendenza generale di Roma.

Di peculiare importanza si rivela l'articolo 11 che non si limita a prevedere il controllo delle autorità vigilanti su bilanci preventivi e conti consuntivi, ma istituisce anche una adunanza pubblica di verifica. Si tratta di una innovazione sostanziale dello schema finora seguito, perché fa confluire in unico contesto aperto al pubblico, previ avvisi su giornali a tiratura nazionale, rappresentanti dell'ente e delle autorità vigilanti per esaminare l'attuazione del programma. Si tratta di impostare un nuovo modello di amministrazione trasparente, non più astratta e affidata a regole che consumano in momenti esclusivamente formali, per non dire formalistici, la loro incidenza, ma di creare sedi nelle quali la cittadinanza sia messa effettivamente e direttamente in condizione di

valutare in concreto la qualità e la coerenza dell'azione amministrativa.

All'accesso alle qualifiche dirigenziali dell'ente è dedicato l'articolo 12. La *ratio* fondamentale è che la preposizione al delicato e importante ufficio di Soprintendente generale richiede un vaglio della professionalità di particolare rigore sia per quanto concerne i requisiti di accesso alla procedura sia relativamente alla composizione della commissione giudicatrice la cui presidenza è affidata a un accademico dei Lincei, sia per quanto riguarda le prove concorsuali sia, infine, per le conseguenze che ne derivano. Il peculiare rigore che contraddistingue le procedure è indispensabile per conferire all'attribuzione di una rilevante carica istituzionale la necessaria rassicurazione istituzionale che la scelta è stata operata esclusivamente per merito ed in modo che nessun dubbio sulla relativa conformità possa insorgere come è accaduto recentemente per le nomine dei direttori dei musei statali, contrassegnate, tra l'altro, da assoluta mancanza di trasparenza.

Si segnala la peculiarità della prova nella quale è compresa la presentazione di un articolato progetto da parte dei selezionatissimi candidati. Il progetto operativo del vincitore del concorso, approvato dalle amministrazioni vigilanti con eventuale integrazione di clausole e condizioni, impegna alla realizzazione di quanto ivi previsto e costituisce al contempo una delle misure in base alle quali valutare il grave inadempimento da parte del preposto e la sua rimozione. Il giudizio sulle reiterate violazioni e sulla rimozione del Soprintendente generale è affidata ad una commissione speciale composta in modo del tutto analogo a quella giudicatrice. Le procedure per l'assegnazione dei posti dirigenziali saranno disciplinate da apposito regolamento, mentre in fase di prima attuazione i conferimenti riguarderanno personale interno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di Roma Capitale che sia pervenuto alla qualifica dirigenziale

per concorso ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 13 detta norme in relazione alle risorse per il funzionamento dell'ente. L'articolo 14 si occupa del trasferimento

delle strutture con la chiara finalità di impedire ritardi e inerzie. L'articolo 15 elenca in dettaglio gli istituti trasferiti alla rete territoriale della nuova Soprintendenza. Infine, l'articolo 16 disciplina copertura finanziaria e norme finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi)

1. Il territorio di Roma Capitale è dichiarato di particolare interesse pubblico quale contesto unico connotato da universali valori storici, artistici, archeologici e religiosi. Per adeguare compiutamente ai principi dell'articolo 9 della Costituzione la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici compresi nel relativo ambito, sono previsti uno specifico piano paesaggistico e un piano archeologico e del patrimonio storico e monumentale in aggiunta agli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.

2. Il perseguimento della tutela e valorizzazione unitaria del paesaggio e del patrimonio culturale conosciuto, anche attraverso l'esercizio della preventiva e costante azione di salvaguardia dei beni potenzialmente presenti all'interno del pomerio, del suburbio e della campagna romana, è attribuito ad un ente costituito ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Soprintendenza generale di Roma)

1. La Soprintendenza generale di Roma, di seguito denominata «SGR», è ente pubblico costituito per esercitare in via esclusiva la tutela sull'intero patrimonio culturale e paesaggistico nel territorio di Roma Capitale, anche tramite enti, istituti ed organismi pubblici funzionalmente dipendenti e operanti nel medesimo ambito, per sovrintenderne alla valorizzazione nonché per espletare attività di ricerca e didattica.

2. La SGR ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento

autonomo in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Mibact», unitamente a Roma Capitale esercita l'alta vigilanza sulla SGR ed imprime, nelle sedi deputate, indirizzi generali sulla gestione.

Art. 3.

(Attribuzioni della SGR)

1. La SGR per realizzare compiutamente i valori di cui all'articolo 9 della Costituzione nel territorio di riferimento:

a) espleta tutte le funzioni di progettazione, restauro, pianificazione e gestione previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, relativamente ai beni culturali e paesaggistici del sito UNESCO costituito dal centro storico di Roma, dalle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e da San Paolo fuori le Mura, nel rispetto delle relazioni con la Santa Sede;

b) esercita nel territorio di Roma Capitale tutte le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico subentrando nelle funzioni precedentemente esercitate dagli organi, strutture e uffici del Mibact e di Roma Capitale come individuati all'articolo 15 anche nei riguardi degli edifici di proprietà del Fondo edifici di culto;

c) redige e adotta il piano paesaggistico e il piano archeologico e del patrimonio storico e monumentale;

d) svolge e promuove attività di ricerca e di studio nelle materie concernenti il patrimonio culturale e paesaggistico e collabora con le istituzioni universitarie e di ricerca, anche nel quadro della cooperazione europea e, a questo fine, assegna ogni anno borse di studio e ricerca;

e) coordina, anche a fini espositivi e di valorizzazione, le attività di tutti gli enti, istituti ed organismi pubblici di cui al

comma 2 ed esercita sui medesimi poteri di indirizzo, vigilanza e controllo;

f) fornisce supporto tecnico e culturale a tutte le amministrazioni pubbliche che lo richiedano;

g) partecipa a tutte le iniziative, anche a livello internazionale, riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico di competenza.

2. La rete territoriale, nella quale la SGR esercita tutte le attribuzioni previste nel comma 1, è costituita dai musei, dagli scavi, dai parchi archeologici, dalle ville e giardini, dalle gallerie e dagli altri enti, istituti ed organismi pubblici dipendenti, anche per sola partecipazione maggioritaria, dal Mibact, da Roma Capitale, dalla città metropolitana di Roma capitale e dalla regione Lazio, come individuati all'articolo 15. Il complesso di tali strutture e soggetti unitamente a tutti i compiti e le funzioni, ivi compresa quella regolamentare, inerenti l'organizzazione, il funzionamento, le attività e il personale è trasferito alla SGR.

3. Sono escluse dal trasferimento le funzioni degli enti, uffici, istituti ed organismi pubblici di cui al comma 2 relative a musei, gallerie, parchi archeologici, ville e giardini non compresi nel territorio di Roma Capitale.

Art. 4.

(Organi della SGR)

1. Sono organi della SGR:

- a) il Soprintendente generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il Soprintendente generale ha la rappresentanza legale della SGR e ne dirige e coordina le attività, presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del

giorno. Il Soprintendente generale è scelto, previo concorso disciplinato ai sensi dell'articolo 12, tra personalità di alta qualificazione culturale e gestionale e in possesso di specifici requisiti. La nomina del vincitore del concorso è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Mibact d'intesa con Roma Capitale e sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Soprintendente generale dura in carica per cinque anni prorogabili di due anni. Ulteriori conferme sono vietate e nulle di diritto.

3. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività della SGR, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul piano paesaggistico e sul piano archeologico e del patrimonio storico e monumentale di Roma Capitale, sul piano triennale di cui all'articolo 5 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli enti, istituti ed organismi pubblici dipendenti anche funzionalmente dalla SGR. Il consiglio è composto dal Soprintendente generale e da otto membri, di alta qualificazione culturale e di comprovata esperienza gestionale e amministrativa nel campo della cultura e della ricerca, scelti anche tra dirigenti pubblici a riposo. È vietata la nomina di dipendenti, ancora in servizio, delle amministrazioni vigilanti.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in numero di tre dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa designazione da parte del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ma fuori dal proprio ambito, in numero di uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione del Consiglio universitario nazionale, in numero di tre dal sindaco di Roma Capitale e di uno dal Presidente della regione Lazio scelti tra personalità del

mondo accademico e tra esperti di chiara fama con requisiti non diversi da quelli previsti per le nomine ministeriali. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Il comitato scientifico è composto da un presidente, designato tra gli accademici dell'Accademia nazionale dei Lincei dal presidente dell'Accademia medesima, e da quattro esperti nominati in numero di tre dal Mibact e di uno dal comune di Roma tra docenti universitari di prima fascia e studiosi di chiara fama competenti rispettivamente in: archeologia, architettura e paesaggio, storia dell'arte e demotnoantropologia, economia della cultura. Il comitato scientifico svolge funzioni esclusivamente consultive e dura in carica cinque anni. È vietata la riconferma di qualsiasi componente.

6. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente del collegio è designato dall'Avvocato generale dello Stato, un membro effettivo e uno supplente sono designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per i componenti, escluso il presidente, è previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori legali.

7. Il Soprintendente generale, i membri del consiglio di amministrazione, il presidente e i componenti del comitato scientifico nonché il presidente e i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori o componenti di consiglio di amministrazione di enti, istituti e organismi pubblici funzionalmente dipendenti dalla SGR. Non possono parimenti far parte di commissioni di

concorso per il reclutamento del personale della struttura centrale della SGR.

8. Ai membri del consiglio di amministrazione, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennità di carica non superiori alla media di quelle spettanti agli omologhi consiglieri e revisori dei conti delle Università statali con sede in Roma. Al presidente e ai componenti del comitato scientifico è riconosciuta una indennità di pari ammontare.

9. Il Soprintendente generale nomina, su conforme parere del consiglio di amministrazione, un segretario generale da proporre alla gestione amministrativa e contabile. Il segretario generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne redige i verbali e rende parere obbligatorio su tutte le deliberazioni che implicino impegni di spesa. Il segretario generale è scelto tra dirigenti generali dell'Amministrazione centrale dello Stato o di Roma Capitale con almeno venti anni di servizio in amministrazioni pubbliche.

10. Il Soprintendente generale, i componenti del consiglio di amministrazione e il segretario generale non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonché di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È loro vietato ogni rapporto di amministrazione, dipendenza lavorativa, consulenza nonché di partecipazione, anche indiretta, ad imprese operanti nel campo dei beni culturali e paesaggistici.

Art. 5.

(Piano di attività e fabbisogno di personale e piano di gestione del patrimonio UNESCO)

1. La SGR opera sulla base del piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il piano

di gestione del patrimonio UNESCO, il piano regolatore generale di Roma Capitale, il piano paesaggistico e il piano archeologico e del patrimonio storico e monumentale. Per una migliore realizzazione dei molteplici interessi coinvolti la SGR redige un programma di tutela culturale e paesaggistica integrata, di cui all'articolo 7, comma 3, da allegare al piano triennale. Il piano comprende anche la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree, della cadenza temporale delle relative procedure selettive e di una previsione circa la distribuzione del personale tra struttura centrale e rete territoriale.

2. La SGR, previo confronto con le organizzazioni sindacali, determina gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Piano paesaggistico e piano archeologico e del patrimonio storico e monumentale)

1. Il piano paesaggistico di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è predisposto dalla SGR secondo i contenuti e l'efficacia, escluse le attribuzioni ministeriali, degli articoli 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «Codice».

2. Il piano può integrare e modificare i piani paesaggistici vigenti o adottati.

3. Il piano archeologico e del patrimonio storico e monumentale di cui all'articolo 1 della presente legge è predisposto dalla SGR secondo i contenuti e l'efficacia, escluse le attribuzioni ministeriali, degli articoli 10, 11 e 12 e le modalità di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Codice, con la finalità di integrare i beni già individuati e, ove possibile, ricostituirne la continuità fisica, coor-

dinare e rendere fra loro omogenee le disposizioni prescrittive dirette e quelle indirette a norma degli articoli 45, 46 e 47 del Codice, articolate secondo le caratteristiche intrinseche e l'obiettivo di tutela dei beni medesimi come attestato nella fonte dichiarativa.

4. I piani di cui al presente articolo sono adottati dal consiglio di amministrazione, previa intesa con la regione Lazio e la città metropolitana di Roma capitale.

Art. 7.

(Regolamenti e atti generali sul territorio)

1. La SGR è dotata di potestà statutaria e regolamentare.

2. Lo statuto, redatto dal consiglio di amministrazione, è sottoposto alle autorità vigilanti. Su proposta di queste ultime lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Hanno natura regolamentare il piano triennale, il piano di gestione del patrimonio UNESCO nonché il programma di tutela culturale e paesaggistica integrata con il quale, a cadenza triennale, sono definite le metodiche per un puntuale presidio del patrimonio culturale e paesaggistico e dei miglioramenti operativi necessari.

4. I regolamenti della SGR previsti dal dall'articolo 3, comma 2, sono adottati, modificati e integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) nuovo disegno organico della rete territoriale secondo principi di snellimento di tutte le strutture centrali e periferiche, di contenimento delle spese generali, di razionale coordinamento anche amministrativo e gestionale e di razionalizzazione preordinati ad una equilibrata distribuzione sul territorio in armonia con la competenza generale della SGR;

2) previsione, quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie finalità, di modelli innovativi di organizzazione, per rendere tutte le strutture di dipendenza idonee a supportare la domanda di cultura e di conoscenza relative al patrimonio culturale e paesaggistico di Roma Capitale e a dare sviluppo organico alla ricerca sullo stesso;

3) disciplina dell'incarico di direzione dei musei, uffici, scavi, parchi archeologici, ville e giardini, istituti ed enti, prevedendo, per l'attribuzione, concorsi pubblici in mancanza di professionalità interne, o, qualora queste sussistano, procedure di valutazione comparativa di candidati già provvisti della qualifica; la regolamentazione definisce altresì la durata dell'incarico e le condizioni e i limiti dell'eventuale rinnovo allo stesso soggetto;

4) disciplina di utilizzazione integrata delle risorse tra tutti i soggetti funzionalmente dipendenti al fine di realizzare economie di scala nei processi di miglioramento dell'offerta culturale ed espositiva;

5) protocollo da applicare con carattere di generalità nella gestione e nella cura dei beni affidati ai singoli istituti;

6) metodiche di selezione dei progetti da inserire nella programmazione e pianificazione di competenza con particolare attenzione al rispetto della trasparenza nelle procedure concernenti valutazioni comparative;

7) facoltà di chiamare esperti italiani e stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione dei progetti di cui al numero 6);

b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza:

1) metodiche di redazione di un bilancio di previsione generale secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica tale da assicurare massima speditezza amministrativa contabile e trasparenza;

2) disciplina sistematica di coordinamento e controllo delle spese di tutti i soggetti della rete territoriale.

5. Gli atti regolamentari previsti nel presente articolo sono adottati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi alle autorità vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze e, sessanta giorni dopo la ricezione da parte di questi ultimi, diventano esecutivi a tutti gli effetti.

Art. 8.

(Riorganizzazione della rete territoriale)

1. La rete territoriale è riorganizzata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 così da realizzare in un complesso unitario la tutela, valorizzazione e ricerca del patrimonio culturale e paesaggistico di Roma Capitale. A questo fine i musei, gli uffici, le gallerie i parchi archeologici e tutti gli altri soggetti, già di dipendenza statale e comunale, nonché gli enti e organismi di diritto pubblico trasferiti in virtù dell'articolo 3, comma 2, nella rete territoriale della SGR possono essere fusi, trasformati, soppressi, aggregati e modificati in strutture alle quali preporre, in base all'individuazione operata in sede regolamentare, dirigenti tecnici di seconda fascia, ovvero, a quelle di minor rilievo, funzionari della carriera tecnica direttiva.

2. In sede di prima attuazione del presente articolo, i dirigenti delle strutture di cui al comma 1 sono nominati attingendo ai ruoli del Mibact e di Roma Capitale esclusivamente tra dirigenti nominati, nell'ambito statale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, nell'ambito comunale, a seguito di pubblico concorso.

Art. 9.

(Struttura centrale della SGR)

1. La struttura centrale della SGR è articolata in quattro Soprintendenze di comparto rispettivamente competenti per l'archeologia, l'architettura, il patrimonio storico artistico ed etnodemoantropologico, e i monumenti e musei capitolini. Alle Soprintendenze di comparto sono preposti dirigenti di qualifica tecnica specifica dell'area di attività nonché nella segreteria generale quale ufficio di amministrazione, contabilità e supporto giuridico per le attività dell'ente.

2. Il Soprintendente generale assegna annualmente ai Soprintendenti, secondo le competenze specifiche dei singoli comparti, compiti e risorse economiche.

3. Il regolamento interno di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*, indica gli atti di competenza:

- a) del Soprintendente generale;
- b) dei Soprintendenti di comparto;
- c) dei dirigenti della rete territoriale.

4. In sede di prima applicazione del presente articolo sono assegnati come Soprintendenti di comparto dirigenti tecnici del Mibact e di Roma Capitale con almeno sei anni di funzioni e nominati esclusivamente, nell'ambito statale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, nell'ambito comunale, a seguito di pubblico concorso. Tre Soprintendenti sono nominati dal Mibact previa selezione interna e uno dall'Amministrazione capitolina.

Art. 10.

(Annullamento e revoca degli atti della SGR)

1. Le delibere della SGR, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 7, comma 5, sono immediatamente esecutive.

2. Il Soprintendente generale, sentito il comitato scientifico, annulla gli atti dei Soprintendenti e dei dirigenti della rete territoriale per illegittimità e li ritira per rilevanti motivi di merito tecnico.

3. Gli atti della SGR, già di competenza dell'amministrazione periferica del Mibact e soggetti a ricorso gerarchico nel previgente ordinamento, continuano ad essere impugnabili, negli stessi termini, con ricorso gerarchico improprio. La decisione spetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previo parere conforme del competente comitato tecnico-scientifico del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Art. 11.

(Vigilanza, controlli e adunanza pubblica di verifica)

1. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta sono inviati alle autorità vigilanti nonché al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con cadenza annuale è indetta l'adunanza pubblica di verifica di attuazione del programma con la partecipazione di tre rappresentanti del Mibact e di uno di Roma Capitale per le autorità vigilanti e del Soprintendente generale con tre dirigenti della SGR per l'ente vigilato. L'adunanza, coordinata dal presidente del comitato scientifico, è aperta al pubblico e della sua convocazione è data notizia su tre giornali a tiratura nazionale di cui almeno uno con sede in

Roma. I risultati della verifica sono recepiti nel processo verbale che opera come strumento di indirizzo per la gestione del successivo semestre.

3. La SGR è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

Art. 12.

(Concorsi)

1. Il concorso per la copertura del posto di Soprintendente generale è bandito di concerto dalle autorità vigilanti.

2. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sono previsti come requisiti minimi per la partecipazione il possesso di una laurea magistrale nelle materie relative ai beni culturali e paesaggistici, di una specializzazione o di un dottorato di ricerca nonché un servizio nello specifico campo di almeno dieci anni di cui non meno di cinque con qualifica dirigenziale.

4. La gestione del concorso e l'individuazione del vincitore è affidata ad una speciale Commissione presieduta da un Accademico dell'Accademia nazionale dei Lincei designato dal presidente dell'Accademia e composta altresì da un membro di elevatissima qualificazione professionale e culturale nello specifico campo scelto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un membro eletto da un seggio speciale al quale concorrono i dirigenti e funzionari tecnici del Mibact e di Roma Capitale, da un membro designato dall'unione delle accademie straniere di Roma e da un professore ordinario designato da una delle Università statali con sede in Roma, individuata per sorteggio.

5. Al concorso sono ammessi i candidati che ottengano dalla speciale Commissione una valutazione di eccellenza in base ai titoli presentati, secondo requisiti specifici, criteri e modalità stabiliti per regolamento.

6. Gli ammessi sostengono una prova articolata in tre fasi:

a) la prima concerne la conoscenza del sistema delle istituzioni pubbliche e della disciplina di contabilità;

b) la seconda deve dimostrare la conoscenza integrale e approfondita del patrimonio culturale e paesaggistico di Roma Capitale;

c) la terza riguarda la discussione di un progetto presentato dal candidato su un tema, unico per tutti, assegnato dalla Commissione un numero congruo di giorni prima dell'esame.

7. Il progetto del vincitore del concorso è trasmesso alle autorità vigilanti per l'approvazione che può essere integrata da clausole e condizioni. Così approvato il progetto impegna alla realizzazione di quanto ivi proposto. La violazione reiterata e ingiustificata degli impegni assunti in tale sede determina la rimozione del Soprintendente generale, disposta di concerto dalle autorità vigilanti previa istruttoria espletata da una Commissione speciale presieduta da un Accademico dell'Accademia nazionale dei Lincei e composta in identica struttura di quella regolata dal comma 4.

8. Il regolamento relativo al concorso per Soprintendente generale è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta delle autorità vigilanti e previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici oltre che del Consiglio di Stato.

9. Sono disciplinati con regolamento ai sensi dell'articolo 7, i concorsi pubblici per dirigente, funzionario ed impiegato banditi e gestiti dalla stessa SGR.

Art. 13.

(Risorse)

1. Le risorse della SGR sono costituite:

a) da un contributo pari al complesso di risorse precedentemente utilizzate dal Mibact e da Roma Capitale per l'esercizio di tutte le attività trasferite alla SGR, ivi comprese tutte le spese fisse;

b) da un contributo del Fondo edifici di culto per le attività espletate dalla SGR per gli edifici e i beni immobili del Fondo situati nel territorio di Roma Capitale;

c) da uno speciale contributo a carico del bilancio dello Stato per i primi cinque anni di attività della SGR al fine di consentirne l'organica ristrutturazione e la più elevata funzionalità;

d) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

e) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

f) da ogni altra eventuale entrata, ivi comprese le sponsorizzazioni e una quota di ogni entrata delle autorità vigilanti connessa alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Art. 14.

(Norme di prima applicazione)

1. La nomina del Soprintendente generale e la costituzione degli organi della SGR intervengono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La mancata attivazione e il ritardo superiore ai sei mesi determinano responsabilità contabile del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del sindaco di Roma Capitale.

Art. 15.

(Trasferimento delle strutture)

1. Entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 1, deve essere completato il trasferimento di tutte le strutture e soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, nonché delle risorse finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*).

2. Sono trasferiti, con soppressione o modificazione della struttura contestuali negli organici del Mibact e di Roma Capitale:

a) la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

b) la Soprintendenza capitolina, con musei, ville e parchi dipendenti;

c) la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, limitatamente al patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico compreso nel territorio di Roma Capitale;

d) il Polo museale del Lazio, limitatamente ai musei compresi nel territorio di Roma Capitale;

e) il Segretariato regionale del Mibact per il Lazio, limitatamente a tutte le funzioni concernenti Roma Capitale;

f) il Parco archeologico del Colosseo;

g) il Parco archeologico dell'Appia antica;

h) il Parco archeologico di Ostia antica;

i) il Museo nazionale romano;

l) la Galleria Borghese;

m) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

n) le Gallerie nazionali d'arte antica di Roma;

o) il Museo delle civiltà;

p) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

3. Sono altresì trasferiti e soggetti a riordino:

a) il Museo nazionale delle arti del XXI secolo MAXXI;

b) il Palazzo delle Esposizioni di Roma – Azienda speciale Palaexpo.

4. Le Scuderie del Quirinale possono essere trasferite e riordinate, previo assenso della Presidenza della Repubblica.

5. Sono esclusi dalla rete territoriale:

a) l'Archivio centrale dello Stato;

b) la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio;

c) l'Archivio di Stato di Roma.

6. Non fanno parte della rete territoriale e permangono di dipendenza del Mibact tutti gli Istituti centrali, le Biblioteche e il Centro per il libro e la lettura con sede in Roma.

Art. 16.

(Copertura finanziaria e norme finali)

1. Per le finalità previste dalla presente legge, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

